

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

84.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE AMADEI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Rappresentanza degli studenti nei consigli di facoltà (2315)	1125
PRESIDENTE	1125, 1127, 1128, 1129
FERRI FRANCO	1126, 1128, 1129
MAGNANI NOYA MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1127, 1128
PORTATADINO COSTANTE, <i>Relatore</i>	1125 1127, 1128, 1129

Discussione del disegno di legge: Rappresentanza degli studenti nei consigli di facoltà (2315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rappresentanza degli studenti nei consigli di facoltà ». Comunico alla Commissione che ci è pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali.

Il relatore, onorevole Portatadino, ha facoltà di svolgere la relazione.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Signor presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando propone una molto semplice, ma anche significativa ed efficace modifica della normativa vigente in merito alla partecipazione della rappresen-

La seduta comincia alle 9,30.

ROMANA BIANCHI BERETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

tanza studentesca ai consigli di facoltà. Si tratta, cioè, di attribuire alla stessa la pienezza, per così dire, dei poteri passando dalla mera partecipazione consultiva alla possibilità di esprimere voto deliberativo. Credo che sia molto chiara la relazione governativa che accompagna il testo del provvedimento, ma vale la pena di riassumerla seguendo brevemente la storia della normativa in materia, che è anche, sia pure di riflesso, una piccola parte della storia dello sviluppo e della crescita della università italiana.

La presenza dei rappresentanti degli studenti che partecipano a pieno titolo nelle deliberazioni dei consigli d'amministrazione degli atenei risale infatti al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, successivamente convertito in legge. Invece nei consigli di facoltà può intervenire una rappresentanza degli studenti in proporzione al numero degli iscritti, ma tale rappresentanza ha diritto di parola e di proposta sulle materie che sono di interesse degli studenti e su queste proposte il consiglio di facoltà attualmente è soltanto tenuto a pronunciarsi con deliberazione motivata. Nei consigli di laurea e di indirizzo infine, ai sensi dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la rappresentanza degli studenti, pur essa proporzionale al numero degli iscritti, partecipa a tutte le sedute di detti consigli ed interviene con voto deliberativo ad eccezione di quanto riguarda le questioni relative alla destinazione dei posti in ruolo e quelle relative alle persone dei professori incaricati e degli assistenti ordinari. Con il presente disegno di legge il Governo propone che questa normativa riguardante la rappresentanza studentesca nei consigli di laurea e di indirizzo sia estesa anche alla rappresentanza studentesca che fa parte dei consigli di facoltà: si tratta della razionalizzazione e dell'ampliamento di una procedura già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 che ha fortemente innovato e, direi, razionalizzato il rapporto tra docenti e utenti dell'università. Non dovrebbero dunque esserci dubbi ad accogliere

la proposta del Governo attribuendo voto deliberativo alla rappresentanza studentesca nei consigli di facoltà.

Tuttavia il relatore sente di dover porre un problema parallelo, anche se leggermente diverso, che è quello relativo ai consigli di dipartimento, non contemplati né dalla normativa vigente né dal presente disegno di legge. Infatti, l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, noto appunto come riforma della docenza universitaria, all'ottavo comma stabilisce che fa parte del consiglio di dipartimento una rappresentanza del personale non docente degli studenti iscritti al dottorato di ricerca con modalità da definire. Ora, ritengo che sia giunto il momento di affrontare questo problema e di verificare con una valutazione responsabile del Governo se le modalità di partecipazione che si vanno a definire per il consiglio di facoltà non possano essere estese anche al consiglio di dipartimento. Occorre osservare che queste modalità da definire, probabilmente possono essere le stesse del consiglio di facoltà così come vengono ampliate in riferimento alla preesistente normativa relativa ai consigli di laurea e di indirizzo. Conseguentemente a tale proposta verrebbero abrogati il secondo e il terzo periodo dell'articolo 9 primo comma del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

Comunque, il disegno di legge in discussione non comporta alcuna spesa ed io ne propongo alla Commissione la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO FERRI. Non aggiungo altro a quanto il ministro Bodrato (che ha presentato il disegno di legge) ha scritto nella relazione che accompagna il provvedimento e a quello che ha detto il relatore. Anch'io ritengo che il disegno di legge debba contemplare la presenza studentesca e i relativi contenuti nei consigli di dipartimento, anche perché un intervento legislativo sulle facoltà, che non

tenga conto degli elementi innovativi delineati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 in relazione alla ristrutturazione degli studenti all'interno delle università, costituirebbe un segno negativo. Ci si preoccupa della presenza studentesca nelle facoltà, che è il vecchio contenuto universitario, ma non di tutto ciò che rappresenta l'elemento innovativo. Trascurare, in sede di intervento legislativo sui contenuti della presenza studentesca, l'elemento nuovo dell'organizzazione degli studenti nelle università, acquista un significato non positivo. Riteniamo quindi che si debba intervenire anche sui consigli di dipartimento, perché in tal modo il disegno di legge, che è limitato ai consigli di facoltà, acquisterebbe un valore non negativo: sarebbe cioè un atto dovuto per quanto riguarda l'organizzazione esistente, ma non una sottolineatura di un sostegno ad organismi, che riteniamo siano da superare, a danno di organismi che pensiamo invece debbano essere potenziati e sviluppati.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

MARIA MAGNANI NOYA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non sto a sottolineare le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge. Come si è già rilevato, vi è una differenziazione molto marcata nella partecipazione studentesca, in quanto gli eletti hanno soltanto diritto di parola e di proposta sulle materie che ritengono d'interesse degli studenti, per cui si è pensato con questo provvedimento di pervenire ad una omogeneizzazione e ad un ampliamento della presenza studentesca nei consigli di facoltà.

Per quanto riguarda il problema sollevato dal relatore e dal collega Ferri circa la presenza nei dipartimenti, credo che sarebbe opportuno esaminare in questo

disegno di legge anche l'ipotesi avanzata dal relatore e che quindi sia necessaria la presenza degli studenti nel dipartimento, che costituisce l'organismo del futuro dell'università, anche perché nel disegno di legge n. 1936 si è riconosciuta la presenza del personale non docente. Mi sembra che non sarebbe giusto tenere gli studenti fuori della porta in questo nuovo organismo per cui, se verrà presentato un emendamento in tal senso, esprimerà parere favorevole su di esso.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

La rappresentanza degli studenti di cui al secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, numero 766, fa parte dei consigli di facoltà.

Ad essa si applicano le stesse disposizioni previste per la partecipazione della rappresentanza studentesca nei corsi di laurea e di indirizzo.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Vi sono due possibilità: la prima è di esaminare la materia nell'ambito delle modifiche del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in modo da poter procedere senza ulteriori indugi alla votazione del disegno di legge in discussione. La seconda è di presentare un emendamento (me ne posso fare carico io) che occorre però studiare sotto il profilo tecnico, in quanto si intersecano due aspetti: la rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca e, cosa che nel precedente intervento non ho sottolineato essendomi dimenticato di leggere il nono comma dell'articolo 84 del decreto n. 382 del 1980, la partecipazione degli studenti. Infatti, tale comma recita: « Il consiglio di dipartimento può inoltre decidere la partecipazione al consiglio stesso, limitatamente alla organizzazione dell'attività didattica, di una rappresentanza elettiva degli studenti, con modalità da definire ».

Credo sia più pertinente affrontare questo problema in sede di modifiche del decreto n. 382 del 1980 per cui, a parziale correzione della precedente proposta, grazie ai chiarimenti intervenuti nel corso del dibattito, ritengo preferibile approvare il disegno di legge, che modifica il decreto-legge n. 580 del 1973, nel testo attuale e introdurre una norma nel decreto n. 382 del 1980, il cui articolo 84 è stato modificato dall'articolo 19 del disegno di legge n. 1936, approvato dal Senato, che ritengo possiamo esaminare in tempi molto ravvicinati. Per correttezza legislativa e per stile legislativo, non riterrei produttivo, utile e corretto intervenire sul medesimo articolo con modifiche in due leggi diverse per cui, facendo ammenda della precedente proposta, ribadisco l'opportunità di approvare il disegno di legge nell'attuale formulazione, segnando per memoria (mi pare che questa valutazione politica sia stata raccolta anche da altri gruppi in modo positivo) che occorre definire il problema della rappresentanza studentesca nel dipartimento nell'ambito delle modifiche del decreto n. 382 del 1980.

FRANCO FERRI. Restiamo dell'idea che, approvando il disegno di legge nell'attuale testo, si dia un segnale scarsamente comprensibile. Nel momento in cui si decide di legiferare sui contenuti della rappresentanza studentesca, è opportuno estendere l'intervento. Avrei, poi, dubbi a risolvere il problema in sede di approvazione del disegno di legge n. 1936, perché dobbiamo ancora decidere quando cominciare a discuterlo.

Pertanto, siamo favorevoli ad includere la norma nel disegno di legge al nostro esame, rinviando la discussione per studiare tecnicamente l'emendamento, in modo che nell'articolo unico si affronti in maniera omogenea tutto il quadro della rappresentanza studentesca. L'unità è data dal contenuto e non dai diversi interventi su articoli di due leggi diverse.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Se il Governo è d'accordo, lo sono anch'io.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo sulla sostanza; per quanto attiene alla *sede materiae* mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Allora possiamo sospendere la seduta per concordare l'emendamento.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Il problema è che introducendo un simile emendamento bisogna rinviare il testo alla Commissione affari costituzionali perché esprima su di esso il prescritto parere.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per consentire al relatore di predisporre il testo dell'emendamento preannunciato, che eventualmente potremmo approvare in questa stessa seduta in linea di principio in attesa di ricevere su di esso il parere della Commissione affari costituzionali.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 11,5.

COSTANTE PARTATADINO, *Relatore*. Credo sia corretto informare la Commissione che nel corso di questa breve sospensione ho ritenuto opportuno consultarmi anche con l'ufficio legislativo del Ministero della pubblica istruzione. Ritengo che sia assolutamente necessario limitare il nostro intervento all'ottavo comma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, cioè quello che fa riferimento per un verso al personale non docente e per l'altro agli studenti iscritti al dottorato di ricerca, dal momento che solo questi ultimi sono stabilmente afferenti ad un certo dipartimento di ricerca, mentre gli studenti iscritti al corso di laurea partecipano all'attività di più dipartimenti; ne consegue che la partecipazione all'attività del consiglio di dipartimento da parte degli studenti iscritti al corso di laurea porrebbe una serie di problemi particolari ai quali occorre aggiungere anche la constatazione che la fase di fondazione dei vari

dipartimenti non fa ancora prevedere una composizione omogenea per numero, quantità, servizi, eccetera dei dipartimenti stessi.

È quindi opportuno, a mio giudizio, attribuire esplicitamente voto deliberativo agli studenti del dottorato di ricerca per rinviare la disciplina dell'attuazione stessa al regolamento di dipartimento che viene previsto dall'ultimo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, in base al quale « l'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento è disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal dipartimento stesso ed emanato dal rettore sentiti la commissione di ateneo e il consiglio di amministrazione ».

Per concludere, propongo alla Commissione il seguente emendamento:

Aggiungere, all'articolo unico, il seguente comma:

« I rappresentanti degli iscritti al dottorato di ricerca e del personale non docente, di cui all'ottavo comma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, partecipano al consiglio di amministrazione con voto deliberativo. La determinazione del numero dei rispettivi rappresentanti e le relative modalità di elezione sono stabilite nel Regolamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 85 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica ».

FRANCO FERRI. Chiedo di rinviare la discussione a mercoledì prossimo, perché

voglio riflettere sull'emendamento e sulle implicazioni dell'ultimo comma dell'articolo 85 del decreto n. 382 del 1980 in ordine al numero dei rappresentanti e al regolamento di elezione e perché occorre acquisire il parere della Commissione affari costituzionali.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Come ho già detto, il problema principale riguarda la non chiara definizione e mancanza d'informazione circa la consistenza, lo sviluppo e le funzioni strutturali dei singoli dipartimenti. Mi rendo conto della necessità di approfondire meglio la materia, per cui possiamo rinviare la discussione a mercoledì prossimo, ma, nel caso in cui sorgessero difficoltà, ritornerei sulla subordinata che ho proposto in precedenza e che consiste nell'affrontare la materia in sede di revisione del decreto n. 382 del 1980, approvando il disegno di legge così com'è formulato nella seduta di mercoledì.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è pertanto rinviato alla seduta di mercoledì 9 febbraio.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO